



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

***Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative
e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117,
recante Codice del Terzo Settore
(AG 33)***

SENATO DELLA REPUBBLICA

***1° Commissione Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e
della Pubblica Amministrazione***

Roma, 10 luglio 2018

ENTI ASSOCIATIVI DI TIPO ASSISTENZIALE

1. Il regime fiscale degli enti associativi prima della riforma del codice del terzo settore

La disciplina generale tributaria non presenta una definizione di enti di tipo associativo. Il legislatore si limita a stabilire nell'articolo 148 del Testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) che l'attività degli enti di tipo associativo non è commerciale se sussistono al contempo due condizioni: deve trattarsi di attività interna, cioè rivolta agli associati e partecipanti, e non retribuita con corrispettivi specifici.

Nella versione previgente al Codice del terzo settore, l'articolo 148, al comma 3, prevedeva poi, per alcune tipologie di enti associativi che si considerassero non commerciali anche le attività effettuate a fronte del pagamento di "corrispettivi specifici", se svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e nei confronti degli iscritti. Gli statuti di tali enti devono altresì presentare particolari clausole, come il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, la devoluzione del patrimonio - in caso di scioglimento - ad un ente analogo, l'effettività del rapporto associativo, etc.

Sempre nell'assetto previgente al Codice del terzo settore, i fondi sanitari integrativi, gli enti, le casse sanitarie e le Società di mutuo soccorso rientravano dunque tra gli enti associativi assistenziali di cui al comma 3 dell'articolo 148 del TUIR, poiché enti associativi di natura "assistenziale" dotati delle caratteristiche normative e statutarie sopra richiamate.

Per quanto riguarda, in particolare, le società di mutuo soccorso, le stesse sono disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n.3818, come modificata da ultimo dal decreto n.179 del 2012 (cd decreto "Crescita bis"). Esse si caratterizzano per lo svolgimento di una o più attività previste dall'articolo 1 di detta legge, rese esclusivamente in favore dei soci e dei loro familiari conviventi (art. 1, comma 1) ed in forma non imprenditoriale (art. 2, comma 2). Le attività in questione (articolo 1) sono le seguenti:

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia e invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito della improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Il modello delle Società di mutuo soccorso è, peraltro, istituzionalmente inidoneo a produrre utili: sono infatti, enti non lucrativi, che non svolgono attività di impresa; non hanno capitale sociale e sono soggetti all'obbligo di impiegare la totalità dei contributi dei soci in attività a favore dei medesimi.

2. Le modifiche introdotte dal Codice del terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n.117)

Con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 il Legislatore interviene per disciplinare la complessa materia degli Enti del Terzo settore, mediante la redazione di uno specifico codice. L'attività di revisione e riordino della disciplina avviene sia sotto il profilo civilistico, sia sotto il profilo fiscale, ma con un approccio non compiutamente sistemico.

Dal punto di vista civilistico, la qualifica di Ente del Terzo Settore risulta fondata sulla relazione stretta esistente tra l'elemento soggettivo (ovvero il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) e l'elemento oggettivo (ovvero lo svolgimento delle attività di interesse generale tassativamente indicate nell'articolo 5 del codice).

Dal punto di vista fiscale, ciò che rileva è il criterio della natura commerciale o non commerciale dell'attività, indipendentemente, quindi, dalla qualificazione giuridica del soggetto quale Ente del Terzo Settore.

L'art 4, comma 1 del Codice, nell'individuare - sul piano civilistico - gli Enti del terzo settore, include anche le Società di mutuo soccorso. Per esse viene confermato l'assoggettamento alla disciplina speciale dettata dalla legge n.3818/1886, sopra citata, cui espressamente rinvia l'articolo 42 del Codice, e viene richiesta l'iscrizione, quale elemento costitutivo, nell'apposito Registro unico nazionale. Le stesse Società, ai sensi dell'articolo 43, possono, entro tre anni, trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, pur mantenendo il proprio patrimonio (in deroga all'art. 8 della legge n.3818/1886).

Il regime fiscale degli Enti del Terzo settore è dettato dal Titolo X del Codice: ivi l'articolo 79, recante "*disposizioni in materia di imposte sui redditi*", ricalca sostanzialmente, al comma 6, il dettato dell'articolo 148 del TUIR, riproponendo, però, le sole disposizioni dei commi 1 e 2.

Non vengono invece riproposte, per la generalità degli Enti del Terzo Settore, le disposizioni del comma 3 concernenti la cd decommercializzazione dei "contributi specifici". E il beneficio risulta invece riconosciuto – ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Codice, che sostanzialmente ripropone il dettato dell'articolo 148, comma 3, del TUIR – alle sole Associazioni di promozione sociale. In sede di coordinamento (art. 89, comma 4, del Codice), gli enti associativi assistenziali vengono poi espunti dal testo dell'articolo 148, comma 3 del TUIR.

Ne risulta, dunque, che per gli enti associativi assistenziali, indipendentemente dalla loro qualificazione come Enti del Terzo Settore, cessa comunque il regime della non commercialità dei corrispettivi specifici per le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e nei confronti degli iscritti.

3. Lo schema di decreto legislativo correttivo e integrativo del codice (AG 33)

In tale contesto normativo, si inserisce ora lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del Codice del Terzo Settore (AG33), con cui - articolo 30, comma 2 - nell'introdurre disposizioni di coordinamento normativo, si interviene nuovamente sull'articolo 148, comma 3, del TUIR, tornando ad includervi gli enti assistenziali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter) del TUIR (fondi integrativi del servizio sanitario nazionale) e di cui all'articolo 51, comma 2, lett.a) del TUIR (enti o casse assistenziali di derivazione negoziale).

Tale importante e positiva modifica non risulta, però, compiutamente inclusiva – in ragione della perimetrazione normativa degli enti assistenziali adottata dal citato articolo 30, comma 2 – dell'insieme degli enti assistenziali, tra cui, appunto, le Società di mutuo soccorso.

E ciò benché – in sede di Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo in esame – si faccia riferimento alla inclusione tanto dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, quanto ad "enti e casse di carattere assistenziale" in genere, restandone dunque la delimitazione negoziale esplicitata solo per via del rinvio normativo, ed ancora rammentando – la medesima Relazione – che: "*Detti enti assistenziali erano ricompresi nella precedente formulazione dell'articolo 148, comma 3, del TUIR*".

Si sottolinea, pertanto, sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte, la necessità di ripristinare "in toto" il disposto generale del terzo comma dell'articolo 148 del TUIR con riferimento alle "associazioni assistenziali".

Per le Società di mutuo soccorso – operanti nel campo dell'assistenza sanitaria in favore dei soci e senza scopo di lucro – la ricostituzione dell'assetto normativo previgente al Codice consentirebbe la prosecuzione di una segmentazione delle proposte contributive funzionale al più ampio ed inclusivo accesso da parte dei soci alle loro forme di assistenza.

Costringere, invece, l'esperienza storica delle Società di mutuo soccorso alla riscossione di contributi associativi in misura unica ne minerebbe l'articolazione del servizio reso ai soci e ne pregiudicherebbe possibilità di adesione, tenuta finanziaria e prospettive.

